



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
115	25/10/2024	17	6

Oggetto:

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06. Ditta RAVITEX S.r.l. con impianto sito nel Comune di Forchia (BN), Zona PIP. Rinnovo autorizzazione di cui al D.D. n. 739 del 27.05.2014 e ss.mm.ii e variante sostanziale.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. la società RAVITEX S.R.L., legalmente rappresentata dal sig. Scamperti Giulio ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ** con sede legale e operativa nel Comune di Forchia (BN) Zona PIP n. 25, è stata autorizzata con D.D. n.739 del 27/05/2014, all’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio e recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- e. con D.D. n. 215 del 3/12/2015 è stata approvata la modifica sostanziale avente ad oggetto l’incremento dei codici CER e dei relativi quantitativi;
- f. con D.D. n. 79 del 29.04.2019 è stato preso atto dell’adeguamento dell’impianto alla normativa antincendio ed è stata autorizzata la proroga per la conclusione dei lavori di cui al D.D. n. 215 del 03.12.2015;
- g. con D.D. n. 87 del 09.09.2022 è stato preso atto della variazione del legale rappresentante nella persona del sig. Francesco Lettieri;
- h. con D.D. n. 109 del 07.11.2022 è stato preso atto di una variante non sostanziale;
- i. con D.D. n. 93 del 24.10.2023 è stato preso atto di una variante non sostanziale e della variazione del legale rappresentante nella persona del sig. Scamperti Giulio;

RILEVATO CHE:

- a. con nota acquisita al protocollo regionale n. 583800 del 01.12.2023 la RAVITEX S.R.L. ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione di cui al D.D. n. 739 del 27.05.2014 e ss.mm.ii.;
- b. con nota prot.n. 621169 del 27.12.2023, questa UOD ha chiesto integrazioni documentali;
- c. in data 26.02.2023, con nota acquisita al protocollo regionale n. 101402 del 27.02.2024, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- d. dall’esame della suddetta documentazione integrativa era emerso che, rispetto a quanto autorizzato, la ditta intendeva inserire un trituratore e nastro trasportatore per l’attività di recupero R3 da affiancare all’impianto di pressatura ed un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenzialità 0,264 MW;
- e. alla luce di quanto sopra, questa UOD, con nota prot.n. 120438 del 06.03.2024, ha rappresentato alla ditta che tale fattispecie si configurava quale variante sostanziale ai sensi del punto 2.1 dell’Allegato I alla D.GRC. n. 8/2019, in quanto comportante la variazione del ciclo produttivo con inserimento di una ulteriore operazione di recupero R3 rispetto a quelle già autorizzate. Pertanto, al fine dell’avvio del procedimento di “rinnovo e variante sostanziale”, necessitava integrare l’istanza con la documentazione prevista dalla parte prima, punto 1 dell’Allegato I alla DGRC n. 8/2019 e ricevuta di pagamento delle spese istruttorie pari a € 600,00 ;
- f. con nota acquisita al protocollo regionale n. 165395 del 02.04.2024, la RAVITEX S.R.L. ha trasmesso l’intera documentazione prevista dalla parte prima, punto 1 dell’Allegato I alla DGRC n. 8/2019;
- g. con nota acquisita al protocollo regionale al n.175793 del 08.04.2024, la ditta ha trasmesso, quale integrazione spontanea, la relazione tecnica inerente l’adeguamento dell’impianto alla DGR n. 223/2019;
- h. in data 08.05.2024 si è tenuta la prima seduta della CdS a cui hanno partecipato la ditta, la Provincia di Benevento, il Comune di Forchia e l’Asl di Benevento. Non erano presenti l’Arpac, il Comando Prov.le dei VVF, l’Ato Rifiuti, l’Autorità di Bacino e l’EIC. In tale sede è stata data lettura del parere dell’Arpac prot.n.29088 del 08.05.2024 acquisito al protocollo regionale al n. 228652 di pari data con cui ha richiesto integrazioni per la componente RIFIUTI ed espresso parere favorevole per la componente ARIA. Il Presidente della CdS ha richiesto chiarimenti. Gli Enti presenti si sono riservati di esprimere il parere di competenza ad avvenuta acquisizione delle integrazioni richieste;
- i. con nota prot.n.30740/2024 acquisita al protocollo regionale al n. 241334 del 15.05.2024, l’Arpac ha richiesto integrazioni relativamente alla componente ACQUA;
- j. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 273967 del 03.06.2024, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS. Inoltre, ha trasmesso Relazione tecnica integrativa in cui ha evidenziato che, rispetto al progetto già valutato in sede di CdS, intendeva apportare le seguenti modifiche:
 - o Riduzione dell’area n. 15 (area nastro carico pressa e area trituratore) in quanto il nastro di carico del trituratore presenterà delle dimensioni minori rispetto a quelle in precedenza riportate in planimetria;
 - o spostamento di alcune aree di stoccaggio interne al capannone;

- inserimento dell'attività R12 per i rifiuti in vetro classificati con CER 10 11 12, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02;
 - inserimento dell'area di selezione e cernita dei rifiuti in legno e in vetro adiacentemente all'area 18 localizzata sul piazzale.
- k. In data 26.06.2024 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in cui erano presenti il tecnico incaricato dalla ditta, il Comando Prov.le dei VVF, la Provincia di Benevento, il Comune di Forchia. Erano assenti l'EIC, l'Arpac, l'Asl, l'ATO Rifiuti e l'Autorità di Bacino. Il Presidente ha preso atto dei chiarimenti resi dalla ditta, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 273967 del 03.06.2024, rispetto alle osservazioni formulate nella precedente CdS del 08.05.2024, ed in particolare:
- a. con riferimento alla richiesta di definire univocamente le caratteristiche dell'EER 200302 e le condizioni di accettazione in quanto rifiuti potenzialmente odorigeni, la ditta ha dichiarato : *“ Il rifiuto classificato con CER 20 03 02 “rifiuto dei mercati“ proviene dalla pulizia delle aree in cui sono svolti i mercati. I mercati in esame sono principalmente quelli in cui avviene la vendita di abiti, indumenti, oggettistica, ecc. e pertanto si tratta di un rifiuto costituito principalmente da carta, cartone, plastica, legno, ecc. Solo nel caso in cui trattasi di mercati in cui sono presenti anche alimenti è possibile riscontrare in tali rifiuti tracce di materiale organico. Ad ogni modo non si prevedono impatti odorigeni rilevanti in quanto detti rifiuti, raccolti in giornata e in tempi rapidi, generalmente entro 4-6 ore dall'arrivo sono avviati ad impianti di recupero autorizzati”;*
 - b. con riferimento alla richiesta di valutare la riproposizione della tabella riepilogativa dei codici CER riportata a pag.25 – 26 della Relazione tecnica con specificazione dei quantitativi per singolo codice CER, la ditta ha dichiarato: *“Relativamente alla tabella riepilogativa dei codici CER riportata a pagina 25-26 della Relazione tecnica, non è possibile specificare i quantitativi per singolo CER in quanto non è possibile prevedere gli andamenti di mercato. Si precisa tuttavia che sarà assicurato il rispetto dei limiti annuali riportati in tabella per le varie categorie di CER, nonché il limite annuale massimo autorizzato”.*

In tale sede è stata data lettura della nota acquisita al protocollo regionale al n. 304311 del 19.06.2024 con cui la ditta ha chiarito che le modifiche proposte nell'istanza di rinnovo del D.D. n. 739 del 27.05.2014 non determinano variazioni relativamente alla SCIA di conformità antincendio.

E' stata data lettura della nota prot.n. 15725/2024 del 20.05.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 249158 del 20.05.2024 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'intervento proposto.

E' stata data lettura del parere favorevole con prescrizioni dell'Arpac, acquisito in via informale, e successivamente trasmesso con nota prot.n. 40843/2024 acquisito al protocollo regionale al n. 320698 del 28.06.2024.

E' stata data lettura della nota prot.n. 12.04-20240068018 del 25.06.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 314189 di pari data , con cui l'Asl di Benevento ha comunicato *“ il nulla osta dell'ASL purchè vengano adottati sistematicamente gli opportuni accorgimenti in tutte le fasi della lavorazione per evitare la dispersione di polveri e/o sostanze inquinanti e/o emissioni odorigene fastidiose e/o rumori molesti sugli eventuali recettori sensibili ”.*

E' stata data lettura della nota prot.n. 744/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 316151 del 26.06.2024, con cui l'ATO Rifiuti di Benevento ha dichiarato che: *“con riferimento alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 739 del 27.05.2014 con richiesta di variante sostanziale, presentata dalla Ravitex s.r.l. ed afferente l'impianto sito in Forchia (BN) zona PIP e con esclusivo riferimento ai codici EER scrivibili a rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta effettuata nei Comuni inclusi nel territorio dell'ATO Rifiuti Benevento, risulta opportuno precisare che nella programmazione d'ambito – già approvata in via preliminare con deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 14 del 18.11.2022 – ed in via di aggiornamento e completamento, è prevista la gestione esclusivamente pubblica dei flussi di rifiuti post-raccolta mediante una filiera impiantistica anch'essa di proprietà pubblica. Con Deliberazione n° 27 assunta in data 06.11.2023, inoltre, il Consiglio d'Ambito ha confermato tale scelta, individuando - ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. b) e 26bis, commi 1 e 2, della L.R.C. n° 14/2016 – quale forma di gestione a regime quella prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 201/2022, che prevede l'affidamento del servizio a società in house mediante costituzione di nuova società partecipata dai Comuni, a totale capitale pubblico, con la precisazione che per i primi cinque anni di attuazione del piano d'ambito – definiti come “fase transitoria” – la forma di gestione è quella prevista all'art. 14 comma 1 lettera a) del D.lgs. 201/2022 che*

prevede l'affidamento del servizio a terzi mediante procedura di evidenza pubblica. Con Determinazione del DG n. 19 del 05.04.2024, inoltre, inottemperanza al disposto di cui alla innanzi menzionata Delibera n. 27/2023 si è provveduto a conferire l'incarico per attività di supporto ed affiancamento nelle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei sub – ambiti distrettuali costituenti l'ATO Benevento nonché per la predisposizione degli atti di gara per il conferimento presso piattaforme autorizzate delle frazioni di rifiuto differenziate raccolte nell'intero territorio sotteso dall'ATO Rifiuti Benevento. La gestione unitaria dei flussi post raccolta riguarda tutti i codici EER afferenti alle frazioni secche valorizzabili dei rifiuti urbani, alla componente organica, alla frazione residuale non riciclabile, ai rifiuti ingombrati, ai RAEE. Si invita, quindi, l'imprenditore a tenere in debito conto negli atti programmatici - ed in particolare nei piani economico-finanziari redatti e/o da redigere - che ad avvenuta attuazione delle previsioni di Piano e completamento della filiera impiantistica dedicata – i flussi di rifiuti post-raccolta dei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento per le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate verranno gestite esclusivamente – in via diretta o indiretta - da soggetto pubblico. Pertanto, nell'attualità nulla osta alla realizzazione del progetto di ampliamento di che trattasi con la prescrizione che, con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni di Piano d'Ambito, le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento non potranno più essere conferite direttamente dai comuni presso impianti privati, ma saranno unitariamente gestite dal soggetto pubblico. ”

La Provincia di Benevento, viste le integrazioni prodotte dalla ditta e le prescrizioni dell'Arpac, ha espresso parere favorevole.

Il Comune di Forchia, attesi gli atti integrativi e visionati e valutati gli stessi, ha espresso parere favorevole.

Il Comando Prov.le di VVF ha espresso il nulla osta all'esercizio dell'attività sotto l'aspetto antincendio considerato che le attività ivi dislocate allo stato sono corredate da autorizzazione antincendio in corso di validità. Sarà premura del titolare delle attività provvedere al rinnovo periodico previsto per le stesse, la cui prossima scadenza è prevista in data 25.03.2026.

Pertanto, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dal Comando Prov.le dei VVFF, dalla Provincia di Benevento, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, dal Comune di Forchia, dall'ASL di Benevento e dall'ATO Rifiuti, i lavori della Conferenza sono stati chiusi con **determinazione conclusiva favorevole**.

L'atto finale è stato subordinato all'acquisizione del parere da parte dell'Ente Idrico Campano, da rendersi entro e non oltre il giorno 08 agosto 2024. Decorso tale termine, sarebbe stato acquisito l'assenso ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990.

CONSIDERATO CHE:

- l.** la GESESA Spa con nota prot. n. LM/bf/20179/24 acquisita al protocollo regionale al n. 377909 del 01.08.2024 ha richiesto documentazione integrativa;
- m.** con successiva nota prot.n. 19487 del 05.08.2024, acquisita al protocollo regionale al n.383589 del 05.08.2024, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che “ *tenuto conto che detto nulla osta richiesto alla GESESA è propedeutico all'emissione del parere dell'EIC, questo Ente comunica di non poter procedere all'emissione del parere richiesto in attesa dell'integrazione da parte della ditta a GESESA*”;
- n.** questa UOD, con nota PG 385828 del 06.08.2024, alla luce di quanto evidenziato dagli Enti sopracitati, ha richiesto alla ditta di riscontrare al più presto alla richiesta di integrazioni della GESESA Spa al fine di consentire il prosieguo istruttorio di competenza;
- o.** con nota acquisita al protocollo regionale al n. 390695 del 09.08.2024, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- p.** in data 06.09.2024 è stato acquisito al protocollo regionale al n. 416263 il parere della Gesesa Spa trasmesso all'EIC, al Comune di Forchia e alla ditta RAVITEX S.R.L.;
- q.** con nota acquisita al protocollo regionale al n. 419406 del 09.09.2024, la ditta ha chiarito che: “ *le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili, da scaricare in fognatura saranno pari a circa*

7.197,7 mc/anno, le quali saranno inviate ad un impianto in trattamento in continuo. A tal fine si riporta lo schema a blocchi revisionato che annulla e sostituisce quello in precedenza trasmesso “;

r. l' Ente Idrico Campano, con nota prot.n. 22125 del 12.09.2024 acquisita al protocollo regionale al n. 427906 del 13.09.2024 , ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue – **acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle coperture** - nella pubblica fognatura del sistema fognario locale per la quantità massima annua di 7.197,70 metri cubi, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 – colonna scarico in acque superficiali, tenuto conto che non risulta presente il depuratore comunale a valle, **con le seguenti prescrizioni:**

- È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.
- La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sullo scarico, quali acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle coperture, con una tempistica minima di almeno tre all'anno, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.
- Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento.

s. In data 24.10.2024 con nota acquisita al prot.n. 503544 del 24.10.2024, la ditta ha consegnato la dichiarazione del tecnico incaricato, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;

PRESO ATTO CHE:

- a. in data 24.10.2024 , acquisita al prot.n. 503544, la ditta ha consegnato in originale la Polizza Fidejussoria n. 2062918 rilasciata dalla Società Revo Insurance s.p.a. – Agenzia Fixas di Falzarano Tommaso cod. 053 – Airola, , per un importo garantito di 40.680,00 euro (quarantamilaseicentottanta/00) in favore del Presidente della Giunta Regionale, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, con decorrenza dal 08.02.2024 al 08.02.2035;

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che in data 14.08.2024 è stata effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), che allo stato non ha ricevuto riscontro;

VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 26.06.2024 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **di autorizzare**, così come si autorizza ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., quale autorizzazione unica, la modifica sostanziale presentata dalla società RAVITEX S.R.L., legalmente rappresentata dal sig. Scamperti Giulio ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ** P.IVA 01529830620, con sede legale e operativa nel Comune di Forchia (BN) Zona PIP n. 25 ;

- 2. di rinnovare** l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, già autorizzato con D.D. n. 739 del 27.05.2014 e ss.mm.ii, **per anni 10 (dieci) a partire dal rilascio del presente atto**, e per i seguenti codici EER:

3. di stabilire che l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati, acquisiti al prot.n. 273967 del 03.06.2024 (Planimetria scarichi e layout) e prot.n. 165395 del 02.04.2024 (Planimetria emissioni in atmosfera):

Allegato 1 – Planimetria layout;

Allegato 2 – Planimetria emissioni in atmosfera;

Allegato 3 – Planimetria reti di scarico acque reflue;

con le seguenti prescrizioni:

Gestione Rifiuti

- 3.1.** Garantire l'osservanza di quanto rilevato da ARPAC al punto 1 della componente rifiuti del parere prot.n. 40843/2024 acquisito al protocollo regionale al n. 320698 del 28.06.2024.
- 3.2.** Per le End of Waste ottenibili con operazione R3 dagli EER 040209, 040221, 040222, 200110, 200111 si dichiarano operazioni di recupero in analogia con la tipologia 8.4-DM 5.2.98. Per gli EER 200307, 040215 e 150109 si dichiarano operazioni di recupero in analogia con la tipologia 8.4-DM 5.2.98. Rispettare per i materiali tessili prodotti-EoW le verifiche analitiche stabilite nella Relazione Tecnica integrativa. Si precisa che in riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi End of Waste autorizzati, la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative ai prodotti ottenuti in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto, le caratteristiche analitiche e tecniche che consentano l'utilizzo di questi materiali come prodotti. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme di riferimento per i prodotti ottenuti. Ad ogni lotto di materiali EoW deve, essere associata una dichiarazione di conformità (rif. LG SNPA n.41/22), ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, vanno indicati almeno: ragione sociale del produttore; caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento; standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali; rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali. Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi. Riportare sulla dichiarazione di conformità delle fibre tessili e dei prodotti tessili recuperati la conformità ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.09.2011, al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019, al Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.05.2012. Inoltre garantire il rispetto delle norme tecniche e standard applicabili in base alle norme tecniche di settore vigenti (specifiche tecniche delle CCIAA di Milano e Firenze o altre specifiche applicabili), includendo ove pertinenti anche le seguenti proprietà da correlare alle citate norme tecniche e standard applicabili: i) Proprietà chimico-fisiche (peso specifico e densità, spessore, lunghezza, igroscopicità, resistenza agli acidi e alle muffe, permeabilità), ii) Proprietà meccaniche (torsione, elasticità, resistenza a rotture, resistenza al calore, iii) Proprietà tecnologiche (lavorabilità, attitudine alla tintura). Rispettare la dimensione massima di ogni lotto e la cadenza con cui deve avvenire l'accertamento di conformità ai requisiti di qualità di fibre tessili recuperate o di materiale tessile

- recuperato dichiarate nella Relazione Tecnica Integrativa. Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto copia delle dichiarazioni di conformità. Il produttore, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri suesposti, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
- 3.3.** Prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio, con frequenza semestrale, la verifica dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi/bacini di contenimento, in particolare quelli di eventuali serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
 - 3.4.** In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni/aggiornamenti da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
 - 3.5.** Per consentire eventuali controlli la Ditta dovrà provvedere a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento di ogni carico di rifiuti in ingresso anche nel corso dei passaggi interni e per materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020) al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di giacenza indicate.
 - 3.6.** Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale o dalle citate Direttive. Nel caso di rifiuti non previsti per i quali si prevede una produzione sistematica gli stessi dovranno essere comunicati a questo Ufficio per le valutazioni conseguenti. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
 - 3.7.** I rifiuti e i materiali EoW ottenuti, destinati a recupero/smaltimento/riutilizzo devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle norme specifiche, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio.
 - 3.8.** Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
 - 3.9.** Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
 - 3.10.** Si prende atto del Piano di dismissione preliminare presentato. In ogni caso la Ditta dovrà prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di definitivo di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.
 - 3.11.** Rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle norme nazionali, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/19. Conservare sempre in impianto la documentazione tecnica autorizzativa, norme di riferimento, altri atti correlati, documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).
 - 3.12.** Nel caso in cui alcuni rifiuti siano soggetti in impianto solo ad operazione R13-R12, gli stessi dovranno essere destinati ad impianto finale con operazione da R1 a R10.

Tenere conto, inoltre, di quanto prescritto dall'ATO Rifiuti di Benevento nel parere prot.n. 744 del 26.06.2024, acquisito al protocollo regionale al n. 316151 del 26.06.2024, relativamente ai codici EER afferenti alle frazioni

secche valorizzabili dei rifiuti urbani, alla componente organica, alla frazione residuale non riciclabile, ai rifiuti ingombrati, ai RAEE : “ con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni di Piano d'Ambito, le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento non potranno più essere conferite presso impianti privati ma saranno unitariamente gestite dal soggetto pubblico ”.

Emissioni in atmosfera

4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Emissioni diffuse

Punto P1 – Zona carico/scarico e movimentazione rifiuti

Punto P2 – Zona stoccaggio e trattamento

Punto P3 – Fase di igienizzazione

Emissioni convogliate

Punto E1 – Impianto di triturazione di rifiuti plastici, carta, cartone, legno, imballaggi compositi e misti, altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti.

con le seguenti prescrizioni:

- 4.1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione
- 4.2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 4.3. Prevedere per la fase lavorativa di triturazione di rifiuti plastici, carta, cartone, legno, imballaggi compositi e misti, altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti, svolta con l'ausilio di n° 1 impianto di triturazione, relativa all'emissione convogliata in atmosfera E1, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione con il sistema di abbattimento di seguito indicato, il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/ Impianto	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E1	Impianto di triturazione di rifiuti plastici, carta, cartone, legno, imballaggi compositi e misti, altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti.	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti *	13284-1:2017	UNI EN 5.000

- Impianto di abbattimento previsto: **filtro a tessuto**.

*così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

- 4.4.** La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata (5.000 Nm³/h) con un range di tolleranza pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.
- 4.5.** In merito ai rifiuti dei mercati (EER 200302), rifiuti potenzialmente osmogeni per la presenza in essi di materiale organico, come dichiarato dalla ditta, trattasi di rifiuti raccolti in giornata e in tempi rapidi. Pertanto, rispettare i tempi indicati al § 4.1.3, pag. 14 della relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera datata 31.1.24 ed effettuare le operazioni previste di selezione, cernita e messa in riserva (R12 e R13), esclusivamente all'interno del capannone. La messa in riserva deve essere effettuata all'interno di cassoni scarrabili dotati di chiusura ermetica, al fine di limitare le emissioni odorigene, e a perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati. Inoltre, risulta necessario che tali tipologie di rifiuti siano soltanto depositate dopo la raccolta esterna e non vengano effettuate operazioni di carico/scarico.
- 4.6.** Si prescrive il confinamento, in apposito locale posto in depressione, e il convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione degli inquinanti con sistemi di abbattimento corrispondenti alle MTD, se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative agli odori molesti.
- 4.7.** Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse (Vedi planimetria emissioni in atmosfera prot.llo ARPAC n° 22462/2024 del 9.4.24):

Punti di emissioni diffuse	Fonte di emissione diffusa	Parametro
P1	Zona carico/scarico e movimentazione rifiuti	<i>Polveri totali</i>
P2	Zona stoccaggio e trattamento	
P3	Fase di igienizzazione	

- 4.8.** In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
- 4.9.** Al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere al confinamento di tutti i nastri trasportatori e a garantire idonea altezza di caduta da essi.
- 4.10.** Effettuare il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.
- 4.11.** In merito al gruppo elettrogeno (C1), si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al

- titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, il gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, come dichiarato dalla ditta, ha una potenza termica nominale di 0,264 MW, pertanto è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.
- 4.12.** Prevedere un'ideale barriera arborea o altra barriera lungo tutto il perimetro aziendale al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di eventuali polveri e provvedere a mantenerla in continua efficienza.
- 4.13.** Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
1. garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
 2. bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di eventuale materiale polverulento staccato
 3. umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
 4. coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
- 4.14.** Relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante le suddette fasi lavorative:
- a. effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
 - b. rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).
- 4.15.** Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
- 4.16.** Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (Dh) è definito

come:

$$Dh = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

In merito ai raddrizzatori di flusso, sebbene tali dispositivi non siano attualmente contemplati nelle norme tecniche per il controllo delle emissioni, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari che non consentano di rispettare le distanze di cui sopra, specificatamente documentate su apposita istanza, con allegata la scheda tecnica, da presentare a questo Ufficio. Inoltre, dopo l'installazione da autorizzare, la ditta dovrà effettuare una verifica di omogeneità del flusso emissivo in conformità alla norma UNI EN 15259:2008 da trasmettere all'ARPAC e questo Ufficio.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

4.17. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
- i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno e linea di ancoraggio flessibile o rigida per l'aggancio del dispositivo di arresto cadute dall'alto. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in

condizioni di sicurezza.

- 4.18.** Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 4.19.** Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 4.20.** I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 4.21.** Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 4.22.** Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
 - pressione 101,3 kPascal;
 - gas secco.
- 4.23.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ufficio e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 4.24.** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1) e diffuse (P1, P2, P3), con frequenza annuale, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e questo Ufficio le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 4.25.** Relativamente alle **Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019** contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:
- tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo: quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda; planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
 - prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.
- 4.26.** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:

- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
 - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all' Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Forchia (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all' ASL di Benevento;
- 4.27. demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
 - 4.28. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
 - 4.29. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia
 - 4.30. contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 4.31. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
 - 4.32. adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 4.33. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

Rispettare, inoltre, quanto prescritto dall'ASL di Benevento nella nota prot.n. 12.04-20240068018 del 25.06.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 314189 di pari data , con cui ha comunicato “ *il nulla osta dell'ASL purchè vengano adottati sistematicamente gli opportuni accorgimenti in tutte le fasi della lavorazione per evitare la dispersione di polveri e/o sostanze inquinanti e/o emissioni odorigene fastidiose e/o rumori molesti sugli eventuali recettori sensibili* ”.

Scarichi

5. di autorizzare lo scarico in pubblica fognatura del sistema fognario locale, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, **come da parere favorevole dell'Ente Idrico Campano prot.n. 22125 del 12.09.2024 acquisito al protocollo regionale al n. 427906 del 13.09.2024.** Inoltre, si prende atto che, come dichiarato dalla ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza e in quella integrativa acquisita al protocollo regionale al n. 273967 del 03.06.2024: “*Le acque provenienti dai servizi igienici sono inviate in una vasca a tenuta e periodicamente conferite come rifiuti a ditte autorizzate.*”

con le seguenti prescrizioni:

- 5.1. garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione e manutenzione che dovranno essere accessibili, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti;
- 5.2. con idonea periodicità effettuare adeguati controlli all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (in particolare spurghi di vasche e filtri);
- 5.3. facilitare l'accesso degli Enti preposti al controllo ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 5.4. evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità e/o incendi, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti;

- 5.5. comunicare agli Enti di competenza ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione
- 5.6. conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico- fisiche, interventi di manutenzione sistema di trattamento delle acque, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo.
- 5.7. si prende atto della dichiarata idoneità dell'impianto di trattamento in continuo di prima pioggia, come da scheda tecnica allegata, dalla quale emerge la capacità del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'EIC nel parere prot.n. 22125 del 12.09.2024 acquisito al protocollo regionale al n. 427906 del 13.09.2024:

- 5.8. *È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.*
- 5.9. *La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sullo scarico, quali acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle coperture, con una tempistica minima di almeno tre all'anno, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.*
- 5.10. *Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento.*

6. rispettare quanto evidenziato dal Comando Prov.le di VVF in sede di CdS del 26.06.2024 in cui ha espresso il nulla osta all'esercizio dell'attività sotto l'aspetto antincendio considerato che le attività ivi dislocate allo stato sono corredate da autorizzazione antincendio in corso di validità e in cui ha evidenziato che **sarà premura del titolare delle attività provvedere al rinnovo periodico previsto per le stesse, la cui prossima scadenza è prevista in data 25.03.2026.**

7. di stabilire, altresì, che:

- 7.1. la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- 7.2. è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- 7.3. i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3) ai sensi del DPR 380/2001, previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Forchia (BN);
- 7.4. la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- 7.5. questa UOD, acquisita in originale perizia asseverata, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività oggetto di modifica;
- 7.6. ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

8. di precisare che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;

- 9. di precisare, altresì, che** l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- 10. di notificare** il presente decreto alla ditta RAVITEX S.R.L.;
- 11. di trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Forchia (BN); all'ASL Bn; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

Ing. Michele RAMPONE